



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Parte ricorrente espone:

- il 25/02/2008, stipulava con l'Intermediario un contratto trentennale di mutuo indicizzato al Franco Svizzero per l'importo capitale di Euro 140.000,00;
- nel mese di luglio 2019 chiedeva all'Intermediario di formulare un conteggio per l'estinzione anticipata;
- con nota del 07/08/2019, presentava reclamo nei confronti dell'Intermediario contestando la trasparenza dell'art. 7 del contratto di mutuo relativo alla rivalutazione per estinzione anticipata del rapporto e chiedeva l'emissione di un nuovo conteggio estintivo, senza l'applicazione di tale articolo;
- trattandosi di contratto concluso tra un professionista e un consumatore, si applicano le norme previste dal Codice del Consumo in materia di clausole vessatorie;
- l'ABF sarebbe competente a decidere la questione in quanto la materia verte sull'erronea formulazione del conteggio di estinzione e non sull'interpretazione della clausola

Chiede

- la riformulazione del conteggio di estinzione anticipata, senza applicare il meccanismo di duplice conversione;
- il risarcimento dei danni pari all'ammontare degli interessi nominali che risulteranno



pagati dal reclamo fino al ricevimento del nuovo conteggio estintivo calcolato come sopra.

L'Intermediario nelle controdeduzioni ha eccepito quanto segue:

- con riferimento alle modalità di erogazione del mutuo si è procurato, al tasso di cambio applicato al momento della stipula, l'equivalente in Franchi Svizzeri dell'importo corrispondente al capitale preso a prestito che, in ipotesi di estinzione anticipata, dovrà essere restituito convertendo in Euro la parte residua, applicando il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione;
- relativamente alla natura della quota di rivalutazione riportata nel conteggio informativo emesso in data 01/03/2019, tale somma non sarebbe altro che la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originariamente convenuto e il valore in Euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione;
- il procedimento previsto dall'articolo 7 del contratto relativo al calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo si articola in due fasi: prima si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo in Euro, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula, ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in Euro, per il tasso di cambio convenzionale contrattualmente pattuito; in un secondo momento, per calcolare la somma da corrispondere si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento della conversione (c.d. "tasso di periodo");
- relativamente all'asserita opacità informativa, il Cliente ha avuto la possibilità di apprendere la natura di mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto e dalle clausole contrattuali stesse, ma anche dalle comunicazioni riepilogative inviate che riportavano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di rivalutazione in caso di estinzione anticipata;
- il Cliente è stato costantemente informato sui meccanismi di funzionamento del rapporto, anche tramite due distinte comunicazioni di trasparenza con cui venne ricordato che, per determinate circostanze, il meccanismo di rivalutazione avrebbe potuto determinare una maggiorazione del debito residuo dovuto ai fini della estinzione anticipata.
- con riferimento alla domanda risarcitoria, è onere del danneggiato fornire la prova del concreto pregiudizio economico subito ai fini della determinazione e liquidazione del danno. Nel caso di specie, il Cliente non avrebbe provato il danno subito.

Il ricorrente ha replicato quanto segue:

- sulla nullità della clausola che disciplina l'estinzione anticipata si è espressa anche l'AGCM (prov. n. 27214, adunanza del 13/06/18);
- la nullità della clausola per indeterminatezza è stata pronunciata anche da numerosi giudici di merito, di cui richiama le pronunce;
- ha richiamato alcune decisioni del Collegio, secondo cui tali clausole non sarebbero chiare e comprensibili.

DIRITTO

A luglio 2019, il Cliente ha richiesto all'Intermediario un conteggio informativo di estinzione anticipata, aggiornato al 1/08/19. Il Cliente chiede che venga accertata la nullità dell'art. 7 del contratto che disciplina il meccanismo di rivalutazione in caso di estinzione anticipata, affermando la difficoltà di interpretazione della clausola contrattuale. Pertanto, chiede che l'Intermediario formuli un nuovo conteggio estintivo, senza il meccanismo di duplice conversione di cui all'art. 7 del contratto, per l'ipotesi di estinzione anticipata:

La legittimità di clausole di contenuto analogo a quanto qui disposto dall'art. 7 del contratto de quo, - è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF che ne ha statuito la nullità prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito. V. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5866/15, che, richiamando anche una decisione della Corte di Giustizia Europea in tema di clausole abusive inserite in un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, ha ritenuto che la previsione contrattuale che stabilisce un siffatto meccanismo di indicizzazione sia nulla, ed ha ordinato all'intermediario di calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare, quindi, la duplice conversione di cui alla suddetta pattuizione. . Sul punto, infine, si segnala che in una recente ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 3 gennaio 2017, il Giudice, adito a seguito dell'inadempimento di una decisione dell'ABF da parte dell'intermediario, ha fatto proprio l'orientamento dei Collegi. Inoltre, con Provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, tra l'altro, la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 8 e 9 del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero con tasso Libor perché contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo. In proposito si evidenzia che esse sono identiche a quelle del contratto oggetto della presente controversia.

Ciò premesso il Collegio ritiene che il conteggio di estinzione anticipata del mutuo debba essere nella specie effettuato senza operare la duplice conversione. La relativa domanda del ricorrente deve essere pertanto accolta.

Quanto alla domanda relativa ai danni non è chiaro a quali danni il ricorrente faccia in effetti riferimento. Poiché il fattore produttivo del danno viene indicato nelle rate pagate tra il momento del reclamo e quello in cui verrà effettuato il conteggio estintivo corretto, si può al riguardo precisare che se il conteggio sarà effettuato con riferimento alla data del reclamo, o comunque ad una data dopo la quale siano già state pagate altre rate, l'importo delle rate pagate successivamente dovrà essere ovviamente compensato in riduzione all'importo risultante dal conteggio. Per il resto il Collegio non riscontra la prova di altri danni subiti dal ricorrente e meritevoli di risarcimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda alla riformulazione del conteggio di anticipata estinzione del mutuo senza applicare il meccanismo di duplice conversione, operando le eventuali conseguenti compensazioni.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 3109 del 26 febbraio 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA